

PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA  
IL MINISTERO DELL'INTERNO  
E  
LA REGIONE CAMPANIA

PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE CAMPANIA  
DEL NUMERO UNICO EUROPEO DI EMERGENZA 1 1 2  
SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA

Il Ministero dell'Interno, rappresentato dal Ministro Luciana Lamorgese e la Regione Campania rappresentata dal Presidente Dott. Vincenzo De Luca, nel seguito congiuntamente indicati come Parti.

## VISTI

- a) la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991 sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (91/396/CEE);
- b) la legge 28 luglio 1993, n. 300 recante la "Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo" con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, che prevede l'attivazione del numero unico europeo per le chiamate d'emergenza;
- c) la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;
- d) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- e) la raccomandazione della Commissione Europea del 25 luglio 2003 sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione;
- f) il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" e, in Particolare, l'art. 75 *bis*, introdotto dal decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 70, che attribuisce al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo, prevedendo a tal fine la possibilità di stipulare protocolli di intesa con le regioni interessate;
- g) il decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006, relativo all'individuazione del Servizio "Numero unico europeo di emergenza 112" quale numero unico abilitato, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30

giugno 2003, n.196, a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115 e 118;

- h) il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 22 gennaio 2008 concernente il “Numero unico europeo di emergenza 112”;
- i) il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 12 novembre 2009 recante “Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112”;
- j) la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica della soprarichiamata direttiva 2002/22/CE, con Particolare riguardo alla parte in cui stabilisce il dovere per gli Stati membri di una adeguata informazione dei cittadini sull'esistenza e sull'uso del “Numero unico europeo di emergenza 112”;
- k) la delibera n. 8/15/CIR dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni datata 13 gennaio 2015 recante “Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”;
- l) la legge 7 agosto 2015, n.124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che, all'art. 8, comma 1, lett. a), prevede, tra l'altro la *“istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75 bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”*;
- m) il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che all'art. 6, disciplina la realizzazione sul territorio nazionale del servizio “Numero unico di emergenza europeo 112”;
- n) la legge 30 dicembre 2018, n.145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all'art.1 comma 982 e ss. prevede un finanziamento in favore delle Regioni “al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112 di cui all'art.8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124”;
- o) la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche che ammoderna

e rafforza le previsioni di attuazione del Numero Unico Europeo di emergenza 112 negli Stati membri;

- p) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 5 agosto 2020, con il quale il numero blu 1530 per le emergenze in mare attestato alla Guardia costiera è stato ammesso tra i codici di emergenza nazionale e la delibera n. 312/20/CIR dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), datata 8 ottobre 2020, con la quale il servizio svolto con la numerazione 1530 è stato modificato da servizio di pubblica utilità a servizio di emergenza;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, con il quale è stato istituito il Codice delle comunicazioni elettroniche (rifusione)” ed in particolare, l’art. 98 *vicies semel*, che attribuisce al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative volte all’istituzione su tutto il territorio nazionale del numero di emergenza unico europeo «112» attraverso l’istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta, secondo le modalità definite con appositi protocolli d’intesa tra il Ministero dell’interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

### **PREMESSO CHE**

- è intento delle Parti operare per garantire la massima efficacia ed efficienza dell’azione di soccorso prestata ai cittadini da parte di tutte le centrali operative responsabili della gestione delle emergenze, siano esse dipendenti da amministrazioni centrali o regionali;
- la creazione di punti di risposta integrati per tutte le chiamate di emergenza, cosiddetti PSAP (*Public Safety Answering Point*) di primo livello, coincidenti con la Centrale Unica di Risposta di cui al presente Protocollo di Intesa, è stata più volte indicata dai servizi della Commissione Europea come un passo positivo per il miglioramento della capacità di risposta alle emergenze;
- in Italia, è stato realizzato, in alcune Regioni, il Servizio “Numero unico europeo di emergenza-NUE 1 1 2” secondo il modello della Centrale Unica di Risposta;
- il decreto legislativo n. 207/2021 indica che il dispiegamento del servizio, attraverso l’istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati

Centrali Uniche di Risposta, nel seguito anche CUR, si completa sull'intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto;

- la completa e uniforme realizzazione del sopracitato Servizio nel Paese viene attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75 *bis* del citato decreto legislativo n.259/2003, rifuso nell'art 98 *vicies semel* del citato decreto legislativo n.207/2021;
- le Parti ritengono di interesse comune, in considerazione dei benefici derivanti per la cittadinanza e per le strutture operative coinvolte, procedere tempestivamente all'attuazione, nella Regione Campania del Servizio "Numero unico europeo di emergenza-NUE 1 1 2" secondo il modello della Centrale Unica di Risposta;
- la Regione Campania è in condizione di poter realizzare tale percorso, anche avvalendosi, nell'ambito di appositi accordi, della collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome nelle quali il modello della Centrale Unica di Risposta è già attivo o in fase di attivazione

## **CONVENGONO**

### Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
2. Viene avviata nella Regione Campania l'attuazione del Servizio "Numero unico europeo di emergenza-NUE 1 1 2" secondo il modello della Centrale Unica di Risposta.
3. Per quanto al precedente comma, vengono realizzate nella Regione Campania \_\_\_\_ Centrali Uniche di Risposta, aventi sede a SARNO (SA) e a NAPOLI (NA);
4. Al fine di assicurare la continuità del servizio, il sistema di disaster recovery della sede di SARNO (SA) sarà attivato contestualmente e garantito dalla sede di NAPOLI (NA), ed il sistema di disaster recovery della sede di NAPOLI (NA) sarà attivato contestualmente e garantito dalla sede di SARNO (SA).

### Art. 2

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto stabilito dal Disciplinare tecnico-operativo standard per la realizzazione e il funzionamento della centrale unica di risposta e la funzionalità del Servizio "Numero unico europeo di emergenza-NUE 1 1 2", parte

integrante del presente Protocollo, e dalle eventuali successive modifiche e integrazioni.

2. Le Parti redigono, nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 98 *vicies semel* del decreto legislativo n.207/2021, un'appendice del citato disciplinare tecnico-operativo relativa alle caratteristiche realizzative e funzionali specifiche delle Centrali Uniche di Risposta con sede a SARNO (SA) e a NAPOLI (NA) sulla base dell'allegato alla D.G.R.C. n. \_\_\_\_\_ ai cui progetti ci si richiama.

### Art. 3

1. La Regione Campania si impegna a:

- a. fornire evidenza dell'avvio delle procedure di acquisizione delle componenti *hardware* e *software* necessarie al corretto funzionamento delle CUR entro \_\_\_\_ mesi dalla stipula del presente Protocollo;
- b. avviare l'operatività del Servizio "Numero unico europeo di emergenza- NUE 1 1 2" nella Regione Campania secondo il modello della Centrale Unica di Risposta nella sede di SARNO (SA) entro il 31/03/2022, nella sede di NAPOLI (NA) entro il 22/03/2022;
- c. reclutare e formare il personale necessario al corretto dimensionamento della CUR secondo una tempistica coerente con i termini indicati alla precedente lettera b;
- d. assicurare che la continuità del servizio sia garantita dalla contestuale attivazione dei *disaster recovery* nelle sedi delle Centrali Uniche di Risposta di SARNO (SA) e di NAPOLI (NA).

### Art. 4

1. Sono a carico della Regione Campania gli oneri connessi al reperimento, all'allestimento e alla manutenzione delle sedi e delle strumentazioni necessarie all'attivazione delle centrali uniche di risposta.
2. Sono altresì a carico della Regione gli oneri connessi al reclutamento e al conferimento del personale, che saranno sostenuti avvalendosi anche delle risorse del "Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 1 1 2", istituito dalla legge 30 dicembre 2018, n.145.

3. Sono a carico delle Amministrazioni responsabili dei centri di risposta di secondo livello, l'allestimento, l'adeguamento tecnologico delle rispettive centrali operative nonché l'interfacciamento con le Centrali Uniche di Risposta alle chiamate di emergenza, secondo le modalità tecniche già definite per il territorio nazionale.

#### Art. 5

1. Le Parti concordano di dare la massima diffusione dell'avvenuta attivazione del Servizio "Numero unico europeo di emergenza-NUE 1 1 2" secondo il modello della Centrale Unica di Risposta sul territorio interessato.
2. Per le modalità di comunicazione si atterranno alle allegate "Linee Guida" definite nell'ambito della Commissione di cui all'art. 98 *vicies semel* del decreto legislativo n.207/2021.

#### Art. 6

1. Le Parti, qualora ritenuto necessario, potranno apportare modifiche o integrazioni al presente Protocollo di Intesa mediante apposito atto aggiuntivo.
2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo viene esaminata dalle Parti.
3. Ove non sia possibile addivenire ad una bonaria composizione della controversia in un congruo termine le Parti adiranno le competenti giurisdizioni.
4. Così come previsto dall'art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ovvero con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Roma,

*Il Ministro dell'Interno*  
*Luciana Lamorgese*

*Il Presidente*  
*della Regione Campania*  
*Vincenzo De Luca*